



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Sezioni riunite
Seconda e Terza

Affare n.110/2012
Seduta straordinaria del 15.01.2013

Oggetto: Schema di regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l' affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge, 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

AFFARI GENERALI

LE SEZIONI

VISTA la nota n.0045025 del 20 dicembre 2012 con la quale Ufficio Legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo Schema di Regolamento indicato in oggetto;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione Relatrice (MESSERE, D'ANTONIO, AVAGNINA, FABRIZI, IANNIELLO, LOMBARDO, ANGOTTI)

PREMESSO

Con nota n. n.0045025 del 20 dicembre 2012 l'Ufficio Legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, *per l'acquisizione del parere*, lo schema di Regolamento specificato in oggetto inviato, a tale Ufficio, dall'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia che, con l'allegata nota n 9639 del 17.12.2012, chiede "*il formale concerto*" del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "*per l'ulteriore corso*" del provvedimento in oggetto.

Alla suddetta nota sono allegati :

- Schema di regolamento corredato dalle tabelle Z-1 (Categorie delle Opere) e Z-2 (Prestazioni e parametri (Q) di incidenza) che ne formano parte integrante;
- Relazione illustrativa corredata da Quadri di sintesi – risultati numerici e Grafici comparativi del raffronto dei corrispettivi determinati sulla base dei parametri individuati con lo schema di Regolamento in esame e sulla base dei criteri fissati dalle precedenti disposizioni (D.M. 04.04.2001; D.M. 18.11.1971 e ss.mm.ii.; D.M. 232 del 05.05.1991 e ss.mm.ii.) relativi agli ambiti dell'ingegneria ed architettura, geologia, paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnia, ruralità e foreste e urbanistica.

Sul piano sistematico, il testo regolamentare in esame consta di 6 articoli .

Ai fini dell'illustrazione dell'argomento sottoposto all'esame delle Sezioni si riportano di seguito la Relazione illustrativa e lo schema di Regolamento citati unitamente alle tabelle Z-1 (Categorie delle Opere) e Z-2 (Prestazioni e parametri (Q) di incidenza) che ne formano parte integrante.

Relazione Illustrativa

(...)

Quadro normativo di riferimento. *L'art. 5 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ha modificato l'articolo 9 comma 2 del decreto legge n. 1 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, stabilendo che «ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto». Contestualmente, al comma 2 del detto articolo 5, si chiarisce che «fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali».*

Finalità del provvedimento. *In via preliminare, è opportuno evidenziare che l'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (cd. decreto liberalizzazioni) ha*

abrogato tutta la disciplina in materia di tariffe professionali. Nel contempo, si segnala la contestuale abrogazione, con il medesimo intervento normativo, dell'art. 14 della L. 2 marzo 1949, n. 143, recante classi e categorie delle opere: ne consegue la mancata individuazione, a legislazione vigente, delle prestazioni professionali. Ciò aveva comportato, inevitabilmente, una situazione di indeterminazione per le stazioni appaltanti. Queste ultime, infatti, in caso di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, non disponevano più di riferimenti certi per la definizione dell'importo da porre a base di gara. Tale lacuna normativa è stata colmata dal sopra richiamato art. 5 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134. Come già esposto, per disciplinare la fase transitoria il legislatore ha previsto, altresì, che nelle more dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, possono continuare ad applicarsi le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 1 del 2012.

Pertanto, allo stato, si consente, per la stima dei compensi da porre a base d'asta per i servizi di architettura e di ingegneria, l'utilizzazione sia dell'articolo 14 della l. n. 143 del 1949 che del D.M. 4/4/2001, sino alla emanazione del presente decreto ministeriale, che individua i nuovi parametri. Non è consentito, invece, il ricorso alla (pur recente) deliberazione n. 49 del 3 maggio 2012 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (che per la determinazione del compenso da porre a base d'asta ha individuato un metodo che attribuisce ampio spazio alle determinazioni del responsabile unico del procedimento) né, del pari, alla circolare n. 66, prot. 595 del 22/05/2012 del Consiglio nazionale degli architetti, recante "Prime indicazioni per il calcolo del corrispettivo da porre a base d'asta negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, dopo l'abrogazione delle tariffe; AVCP – Deliberazione n. 49 del 3 maggio 2012".

Alla luce di quanto appena esposto, appare necessaria e, nel contempo, opportuna l'emanazione del presente provvedimento, riguardante la determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed alla ingegneria e per la certificazione dei servizi, nel rispetto di quanto previsto dal dettato normativo sopra riportato. Con il medesimo decreto deve essere definita anche la classificazione delle prestazioni relative a detti servizi.

L'obbligatorietà dei parametri individuati dal presente provvedimento. La norma primaria prevede che "ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto(...)". In via di interpretazione letterale, l'interprete può agevolmente concludere, analizzando il testo de quo, per l'obbligatorietà, per il responsabile del procedimento, del ricorso ai parametri previsti dal presente provvedimento. Tale conclusione è ulteriormente confermata alla luce delle ragioni sottese al provvedimento normativo cui il presente provvedimento dà attuazione, trattandosi di normativa di contenimento della spesa pubblica e che, pertanto, induce l'interprete a ritenere che il legislatore ha inteso vincolare le stazioni appaltanti al rispetto dei parametri de quibus. Oltre a tale rilievo, che si basa sulla ratio legis sottesa all'art. 5 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134), si possono richiamare anche le considerazioni di seguito esposte, relative al vincolo di spesa previsto, in via cogente, dalla norma primaria.

La determinazione degli importi a base di gara, il vincolo rispetto le tariffe previgenti e le tabelle allegate. Secondo la norma primaria l'utilizzo di detti parametri non può condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle previgenti tariffe professionali. Al riguardo, preme evidenziare che, anche in tale ipotesi, la previsione intende contenere gli oneri finanziari a carico della stazione appaltante. Per garantire il rispetto di tale vincolo, imposto in via imperativa dalla norma primaria, si è proceduto, in via sistematica ed esaustiva, all'esame completo delle casistiche tipiche del settore dei lavori pubblici. La campionatura dei compensi è stata estesa ad un ampio spettro degli importi delle opere, in coerenza con i valori tipici delle varie tipologie di appalto: partendo dalla analisi di opere di modesta entità (che non di meno costituiscono una consistente percentuale degli appalti posti in gara) e, procedendo per gradi, campionando opere di importanza via via crescente, sino ai livelli

più elevati, riscontrando sistematicamente il rispetto puntuale della condizione vincolante stabilita dal suindicato articolo 5 comma 1 della legge n. 134. Il raffronto, ripetuto nella casistica di esempi riportata in annesso, è stato operato in modo analitico con riferimento alla suddivisione dei servizi prevista nelle varie fasi prestazionali (Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza, Direzione Esecutiva) ed integrato con le esemplificazioni e raffronti inerenti le prestazioni relative alla Programmazione e Pianificazione Urbanistica e Agroforestale estese alle specifiche fasi di livello Generale e di livello Attuativo; le verifiche sono state svolte, a voler essere esaustivi, anche alle prestazioni connesse alla Pianificazione quali i servizi di analisi geoambientale e di geologia applicata alla pianificazione e difesa del suolo. Infine, dev'essere evidenziato che, il responsabile del procedimento non è tenuto a procedere, per ogni singola ipotesi di affidamento, alla verifica del rispetto del calmiere imposto dalla norma primaria, proprio in virtù di tale attività di verifica, analitica e completa, documentata accuratamente dalle tabelle allegare alla presente relazione illustrativa. In sostanza, il rup non è vincolato alla complessa attività di controllo del mancato superamento delle tariffe previgenti, con importanti ricadute in termini di semplificazione, accelerazione e snellimento dell'azione amministrativa -esigenze, quest'ultime, particolarmente pressanti in materia di lavori pubblici-, oltre che di risparmio di costi, altrimenti spesi in termini di personale da impegnare nella complessa attività di verifica. Si segnala, infine, che in apposito abaco allegato sono raccolti i risultati numerici e tavole dei grafici di confronto, dimostrativi della verifica preventiva effettuata in merito al rispetto del vincolo de quo.

La disciplina dei parametri per le liquidazioni giudiziali di cui al decreto ministeriale n. 140 del 2012: differenze ed analogie rispetto il presente provvedimento. Innanzitutto, è opportuno tracciare, in maniera sintetica ma netta, l'actio finium regundorum tra il decreto de quo, che individua i parametri per gli importi da porre a base dei bandi di gara per i contratti pubblici in cui vi sia affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sopra menzionati, e quello che individua i parametri per le liquidazioni giudiziali in difetto di accordo tra le parti in ordine al compenso. I due provvedimenti presentano significative diversità sia per ambito applicativo, che per regime operativo, come di seguito esposto. Preme evidenziare, al riguardo, che il chiaro tenore letterale del comma 2 dell'art. 5 succitato manifesta, inequivocabilmente, che si tratta di distinto provvedimento regolamentare, posto che si fa puntuale e precisa menzione del decreto di cui al «penultimo periodo» del comma 2 dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, e non a quello di cui al primo periodo del medesimo articolo. Si sottolinea, altresì, che lo stesso comma 2 indica che le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni, relative ai citati servizi di architettura e ingegneria, vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, saranno ancora utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali, sino all'adozione dello specifico decreto del ministro vigilante di concerto con quello delle infrastrutture e trasporti, mentre le stesse tariffe professionali, come tutte le altre previgenti, sono state abrogate a far data dal 23 luglio 2012 per effetto dei commi 1 e 3 dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012 come convertito. Per questo motivo i due provvedimenti regolamentari, quello relativo alle liquidazioni giudiziali e quello relativo alla determinazione degli importi da porre a base dei bandi di gara in parola, hanno diversi effetti e diversa tempistica, il primo colmando il vuoto normativo che, al netto di quanto disposto dal solo art. 2233 c.c., è conseguito all'abrogazione delle tariffe professionali, il secondo privo di termine ordinatorio e solo all'esito del quale le tariffe relative ai servizi di ingegneria e architettura non saranno più utilizzabili per i medesimi bandi e solo per essi.

Il contenuto dei due provvedimenti è anche in parte qua radicalmente differente, posto che il secondo provvedimento deve individuare parametri che non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del più volte citato d. l. n. 1 del 2012, come già cennato. Quest'ultimo calmiere, evidentemente finalizzato a non privare la norma di copertura finanziaria e a tutelare gli equilibri della finanza pubblica, non è vincolante (e non avrebbe mai potuto esserlo per un motivo prima logico che giuridico), nel rapporto privatistico tra cliente e

professionista; al contrario, tale previsione assume valore vincolante nella determinazione degli importi da porre a base di gara. A conferma di ciò, si evidenzia che, considerate le differenze tra i due provvedimenti, come finora esposte, anche la procedura per l'adozione dei due provvedimenti è diversa, come anticipato, prevedendosi solo per quello relativo alla determinazione degli importi rilevanti per i contratti pubblici in oggetto, il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

In conclusione, rispetto al regolamento dell'agosto 2012, il provvedimento in oggetto è omogeneo per tipologia (decreto del ministro vigilante le specificate categorie professionali) e per tipologia generale dei parametri (non più tariffari), ma è necessariamente differente per gli ulteriori e specifici aspetti evidenziati, di regime e contenuti e, si ribadisce, solo all'esito della sua specifica e distinta adozione non opereranno più le tariffe per i servizi di ingegneria e architettura quale riferimento per i bandi di gara rilevanti.

Passando invece alle analogie, il presente provvedimento si è conformato alla terminologia, all'impostazione ed alle classificazioni previste dal decreto ministeriale n. 140 del 2012, salvo piccoli aggiustamenti dovuti alla particolarità della materia degli affidamenti pubblici. A conferma di ciò si consideri quanto previsto dall'articolo 2 (Compenso e parametri relativi) dell'articolato proposto, che ricalca la struttura e i contenuti di definizione dei parametri per la determinazione di compensi che trovano la corrispondente formulazione agli artt. 34, 35, 36 del d. m. n. 140 del 2012; nel contempo, sempre nell'articolo 2, in ragione della summenzionata finalità di adeguamento alle peculiarità della materia, si è proceduto all'aggiornamento delle Tavole Z1 e Z2 del d. m. n. 140.

Pertanto, si può affermare che l'articolato proposto ripercorre, sostanzialmente, quello del d. m. n. 140 integrandolo, in particolare, negli artt. 3 e 5, per consentire la redazione corretta dei quadri economici analitici previsti dall'art. 264 d.P.R. n. 207 del 2010, in relazione alle "modalità di calcolo in base alle quali è stato definito l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi". Occorre precisare che, mentre il d.m. n. 140 prevedeva all'art. 1 comma 2 che "Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso", diversamente, ai fini dell'individuazione dei compensi da porre a base di gara nei servizi di cui al d.P.R. (rectius d.lgs) n. 163 del 2006, la definizione dell'importo non può che essere predeterminata ed omnicomprensiva. Ciò in quanto non è in ogni caso possibile, né opportuno, rinviare a quantificazioni di tipo consuntivo, come invece praticabile nel caso dei parametri giudiziali ad uso dell'organo giurisdizionale operante in sede di contenzioso giurisdizionale.

Infine, giova segnalare che il decreto de quo implementa alcune indicazioni contenute nella tavola del d. m. 140, per rispondere alle esigenze specifiche del settore degli affidamenti dei servizi di cui al d.P.R. (rectius d.lgs) n. 163 del 2006 ed in particolare: individuazione univoca ed accurata del grado di complessità; specificazione delle casistiche coerente con il settore degli appalti di opere pubbliche; classificazione dei servizi; infine, rispetto del "calmiere" previsto solo per il presente provvedimento (il vincolo del mancato superamento delle tariffe previgenti è del tutto estraneo alle finalità ed all'ambito oggetto del d. m. 140 del 2012).

In particolare, per tenere conto della necessità di individuare, con adeguata e sufficiente chiarezza, il grado di complessità delle varie opere sono state introdotte definizioni con maggiore grado di specificazione, in relazione alle destinazioni funzionali delle opere e delle casistiche che connotano, in maniera peculiare, gli appalti di opere pubbliche cui il testo si riferisce. Con tale premessa è stata operata la taratura puntuale dei gradi di complessità "G", attribuendo il valore fissato entro il campo di variabilità previsto dal d. m. n. 140, nella misura atta a garantire il vincolo posto dal calmiera (v. sul punto le colonne del grado di complessità "G" del d. m. 140, unificata attribuendo valore fisso).

L'adeguamento delle tavole Z1 e Z2 previste dal d.m. n. 140 del 2012. In particolare, con riferimento all'adeguamento della suindicata Tavola Z1, all'interno delle categorie d'opera è stata operata un'ulteriore suddivisione interna alle destinazioni funzionali, sono stati introdotti identificativi (la colonna del codice identificativo delle opere) ed è stato attribuito il corrispondente grado di complessità G. Tale puntuale definizione introduce criteri di omogeneità interpretativa,

evitando disparità di trattamento o di applicazione delle norme. Al riguardo, giova sottolineare la funzione discriminante del regolamento, in primo luogo, ai fini della verifica dell'importo dei servizi rispetto alle soglie che definiscono le procedure di affidamento da adottarsi (art. 125 d.P.R. (rectius d.lgs) n. 163 del 2006) e, successivamente, ai fini della classificazione dei servizi e dei requisiti di partecipazione dei concorrenti (art. 42 d.P.R. (rectius d.lgs) n. 163) del 2006). Inoltre, per consentire la classificazione dei servizi prevista dall'art.5 comma 1 della legge n. 134 del 2012, la tavola Z1 del d. m. n. 140/12 è stata integrata con l'introduzione di riferimenti che stabiliscono le correlazioni tra nuove e precedenti prestazioni (colonne delle corrispondenze). Questa formulazione permette, in un quadro sinottico di immediata lettura, di stabilire sia la classificazione delle opere e delle relative prestazioni di servizi secondo il presente provvedimento sia, mediante lettura sulla medesima linea, la classificazione degli stessi secondo i criteri pregressi. Con riferimento all'opera di adeguamento della Tavola Z2, la rielaborazione proposta ricalca sostanzialmente la precedente tavola Z2 del DM n. 140 del 2012, mantenendone inalterate l'impostazione generale e la struttura nella quale si prevede la suddivisione del quadro generale delle prestazioni nelle sei fasi principali: definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità; progettazione preliminare; progettazione definitiva; progettazione esecutiva; direzione esecutiva; verifiche e collaudi. Nel contempo, va evidenziato che dette fasi sono state mantenute inalterate, rispetto quanto previsto dal d.m. n. 140 del 2012. Parimenti inalterate sono le categorie delle opere originariamente definite nel d.m. n. 140/12, fatta salva la revisione operata per stralciare dalle stesse alcune voci non ricorrenti nel settore delle opere pubbliche e di stretta pertinenza del settore privatistico.

In coerenza con l'esigenza di indicare, in maniera particolarmente dettagliata, le destinazioni funzionali previste dalla tavola Z1, sono state introdotte alcune specificazioni all'interno delle categorie presenti. Pertanto, vengono individuate le seguenti categorie: edilizia; strutture; impianti A). B): viabilità; idraulica; tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni; agricoltura, foreste, paesaggio, ambiente, naturalizzazione, sicurezza alimentare; territorio e urbanistica. Per una lettura sinottica delle prestazioni attinenti la Pianificazione e la programmazione, tutte le prestazioni di questo ambito sono state raccolte in tabella Z2 al capo b. IV della Progettazione.

Ambito applicativo. Gli ordini professionali interessati. Si segnala, infine, che per risolvere in modo completo ed integrato il tema delle classificazioni, sono state armonizzate, assieme alle corrispondenze dei servizi attinenti il settore dell'architettura e dell'ingegneria, anche quelle di area geologica ed agro forestale. Al riguardo, giova rappresentare che sono stati acquisiti i nulla osta degli ordini interessati dall'attuazione del presente provvedimento: Consiglio nazionale degli agronomi, il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, il Consiglio nazionale dei geologi, il Consiglio nazionale degli ingegneri, il Consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, il Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati, il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati. Al riguardo, preme evidenziare che si è ritenuto opportuno sentire gli ordini appena indicati, essenzialmente, per due finalità: nel corso dell'istruttoria, particolarmente complessa e caratterizzata da un alto grado di tecnicità, è stato necessario acquisire indicazioni, chiarimenti ed elementi conoscitivi forniti proprio dai rappresentati al vertice degli ordini professionali in questione; inoltre, l'acquisizione preventiva dell'assenso delle categorie professionali interessate consente di prevenire e contenere eventuali contenziosi tra detti ordini professionali e le stazioni appaltanti, in sede di applicazione del presente decreto.

In particolare, con riferimento all'articolato proposto vale quanto segue:

Articolo 1(Oggetto e finalità).

Il comma 1 prevede che il presente decreto definisce il corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e le altre attività previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, parte II, titolo I, capo IV, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.

Ai sensi del comma 2, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2012, citato in premessa, il corrispettivo non può determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 1 del 2012.

Articolo 2 (Compenso e parametri relativi)

Il comma 1 prevede che per la determinazione del compenso si applicano i parametri contenuti nelle tabelle Z-1 e Z-2 allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante, di seguito definiti:

“V”, parametro corrispondente al costo delle singole categorie componenti l'opera, individuato sulla base dell'attendibile preventivo nelle fasi prestazionali di fattibilità e di progettazione e sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri individuati nella tabella Z-1 allegata; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione;

“G”, parametro rapportato alla complessità della prestazione, come riportato nella tabella Z-1 allegata;

“Q”, parametro rapportato alla specificità della prestazione, distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tabella Z-2 allegata;

“P”, corrispondente al parametro base determinato mediante l'espressione:

$$P=0,03+10/V^{0,4}$$

applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera come individuato nella tabella Z-1 allegata.

Secondo il comma 2, il compenso CP è determinato mediante l'espressione:

$$CP= \sum(V \times G \times Q \times P)$$

Articolo 3 (Spese e oneri accessori)

Il comma 1 prevede che l'importo delle spese e degli oneri accessori è determinato in maniera forfettaria in misura pari al 25% del compenso, per opere di importo fino a € 1.000.000,00, e pari al 10%, per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00; per opere di importo intermedio la misura della percentuale si individua per interpolazione lineare.

Articolo 4 (Classificazione delle prestazioni professionali)

Il comma 1 prevede che la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tabella Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità. All'interno della stessa categoria d'opera sono qualificanti le destinazioni funzionali delle opere con grado di complessità uguale o maggiore di quello a base di gara.

Ai sensi del successivo comma 2, per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, si fa riferimento alla colonna “corrispondenze” indicata nella tabella Z-1 allegata.

Articolo 5 (Analogia)

Secondo quanto previsto dal comma 1, il compenso relativo alle prestazioni non ricomprese nelle tabelle allegate al presente provvedimento è determinato per analogia.

Il comma 2 prevede che il compenso per rilievi plano-altimetrici e rilievi dei manufatti, con le relative restituzioni grafiche, per prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile ai sensi del comma 1, è liquidato tenendo conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

- a) professionista incaricato €/ora da 50,00 a 75,00;*
- b) aiuto iscritto €/ora da 37,00 a 50,00;*
- c) aiuto di concetto €/ora da 30,00 a 37,00.*

Si chiarisce, al riguardo che l'introduzione delle specifiche relative a questo articolo, con la possibilità di determinare corrispettivi in ragione del tempo, tiene conto della possibilità di

quantificazione dei compensi di prestazioni non riconducibili alla generalità dei casi previsti e determinati con i parametri riportati nell'ambito nella tavola Z2 del d.m. 140 del 2012.

Tale casistica che costituisce comunque una eventualità possibile, potrebbe verificarsi per la quantificazione dei compensi per le attività propedeutiche alla progettazione (quali, a titolo esemplificativo, rilievi, consulenze, attività di supporto ed assistenza, perizie, analisi e accertamenti, studi, ricerche, VAS, VINCA, certificazioni, non ricomprese in tavola Z2) e che, in assenza di altri criteri di determinazione, troverebbero la possibilità di quantificazione facendo riferimento al tempo, stimato per il loro espletamento.

I compensi orari proposti corrispondono a quelli di cui al D.M. 03.09.1997 aggiornati in base agli indici ISTAT dal 09/97 al 09/2012 con coefficiente di adeguamento pari a 1,379.

Ruolo	Importo DM 03.09.1997 n. 417	Importo Aggiornamento Istat 09/12	Importo proposta (arrotondato)
Professionista incaricato	56,81 €/h	78,34 €/h	75,00 €/h
Aiuto iscritto all'Albo	37,96 €/h	52,35 €/h	50,00 €/h
Altro aiuto di concetto	28,41 €/h	39,18 €/h	37,00 €/h

Articolo 6 (Entrata in vigore)

Infine, si prevede che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”

Schema di Regolamento

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge, 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l'articolo 9, comma 2, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare dall'articolo 5, recante determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, parte II, titolo I, capo IV;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Sentita l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici con nota del....;

Acquisito il parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici espresso con voto n. ____, reso nell'adunanza del _____;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Sentiti il Consiglio nazionale degli agratecnici e degli agratecnici laureati, il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, il Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, il Consiglio nazionale dei geologi, il Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati, il Consiglio nazionale degli ingegneri, il Consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari e laureati, il Consiglio nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data

ADOPTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto definisce il corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e per le altre attività previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, parte II, titolo I, capo IV, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2012, citato in premessa, il corrispettivo non può determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 1 del 2012.

Articolo 2 (Compenso e parametri relativi)

1. Per la determinazione del compenso si applicano i parametri contenuti nelle tabelle Z-1 e Z-2 allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante, di seguito definiti:

“V”, parametro corrispondente al costo delle singole categorie componenti l'opera, individuato sulla base dell'attendibile preventivo nelle fasi prestazionali di fattibilità e di progettazione e sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri individuati nella tabella Z-2 allegata; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione;

“G”, parametro rapportato alla complessità della prestazione, come riportato nella tabella Z-1 allegata;

“Q”, parametro rapportato alla specificità della prestazione, distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tabella Z-2 allegata;

“P”, corrispondente al parametro base determinato mediante l'espressione:

$$P=0,03+10/V^{0,4}$$

applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera come individuato nella tabella Z-1 allegata.

2. Il compenso CP è determinato mediante l'espressione:

$$CP= \sum (V \times G \times Q \times P)$$

Articolo 3 (Spese e oneri accessori)

1. L'importo delle spese e degli oneri accessori è determinato in maniera forfettaria in misura pari al 25% del compenso, per opere di importo fino a € 1.000.000,00, e pari al 10%, per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00; per opere di importo intermedio la misura della percentuale si individua per interpolazione lineare.

Articolo 4 (Classificazione delle prestazioni professionali)

1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tabella Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità. All'interno della stessa categoria d'opera sono qualificanti le destinazioni funzionali delle opere con grado di complessità uguale o maggiore di quello a base di gara.

2. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, si fa riferimento alla colonna “corrispondenze” indicata nella tabella Z-1

*Articolo 5
(Analogia)*

1. Il compenso relativo alle prestazioni non ricomprese nelle tabelle allegate al presente provvedimento è determinato per analogia.

2. Il compenso per rilievi plano-altimetrici e rilievi dei manufatti, con le relative restituzioni grafiche, per prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile ai sensi del comma 1, è liquidato tenendo conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

a) professionista incaricato €/ora da 50,00 a 75,00;

b) aiuto iscritto €/ora da 37,00 a 50,00;

c) aiuto di concetto €/ora da 30,00 a 37,00.

*Articolo 6
(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabelle Z-1 e Z-2

TABELLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' - CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE"						
CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID. Opere	Corrispondenze			Gradi di complessità
			I.1.43/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971	DM 232/1991	
EDILIZIA	Insediamenti Produttivi Agricoltura- Industria-Artigianato	E.01	I/a I/b	I/b		0,70
		E.02	I/c	I/b		1,00
	Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità	E.03	I/c	I/b		1,00
		E.04	I/d	I/b		1,30
	Residenza	E.05	I/a I/b	I/b		0,70
		E.06	I/c	I/b		1,00
		E.07	I/d	I/b		1,30
	Sanità, Istruzione, Ricerca	E.08	I/c	I/b		1,00
		E.09	I/c	I/b		1,15
		E.10	I/d	I/b		1,30
	Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.11	I/c	I/b		1,00
		E.12	I/c	I/b		1,15
		E.13	I/d	I/b		1,30
	Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	E.14	I/a I/b	I/b		0,70
		E.15	I/c	I/b		1,00
		E.16	I/d	I/b		1,30
		E.17	I/a I/b	I/b		0,70
	Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite	E.18	I/c	I/b		1,00
		E.19	I/d	I/b		1,30
	Edifici e manufatti di rilevante interesse storico-artistico monumentale	E.20	I/e	I/b		1,00

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID. Opere	Corrispondenze			IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità	
			I.143/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971	DM 232/1991			
STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni sismiche	S.01	I/f IV/a	I/b III		Strutture o parti di strutture di tipo semplice in cemento armato, muratura, legno, metallo, escluse strutture sottoposte ad azioni sismiche - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinatere e strutture provvisorie semplici - Dighe, Conche, Elevatori, Ponti. Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, comate. Paratie e tranti, di tipo semplice non sottoposte ad azioni sismiche - Verifiche strutturali relative.	0,80	
		S.02	I/a IV/b	I/b III		Strutture o parti di strutture in cemento armato, muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponteggi, centinatere e strutture provvisorie complesse - Ponti, Paratie e tranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo cemento soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutturali relative.	1,00	
	Strutture speciali	S.03	IV/b IV/c	III		Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, comate, Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	1,00	
		S.04	I/g IV/c	III		Strutture di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcoli particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di ventilazioni di secondo ordine.	1,15	
IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	III/a	I/g		Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognaia domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.	0,80	
		IA.02	III/b			Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.	0,90	
	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	III/c	I/g		Impianti elettrici in genere, Impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a comando di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole apparecchiature per laboratori e Impianti pilota di tipo semplice.	1,15	
						Impianti elettrici in genere, Impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a comando di edifici e costruzioni complessi - Cablaggi strutturali - Impianti in fibra ottica - Singole apparecchiature per laboratori e Impianti pilota di tipo complesso.	1,30	
	Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche - Discariche inerti	IB.04	II/a	III		Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.	0,60	
		IB.05	II/b	I/b		Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.	0,80	
	Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione complessi - Discariche con trattamenti e termovalorizzatori	Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione complessi - Discariche con trattamenti e termovalorizzatori	IB.06	II/b	I/b		Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetri e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.	0,80
			IB.07	II/c			Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessità particolarmente rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali molto rilevanti.	1,20
		Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - Laboratori con ridotte problematiche tecniche	IB.08	IV/c			Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.	0,60
			IB.09	IV/b	I/b		Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e di conversione impianti di trazione elettrica.	0,70
	Impianti per la produzione di energia - Laboratori complessi	IB.10	IV/a			Impianti termoelettrici - Impianti dell'elettrochimica - Impianti della elettrometallurgia - Laboratori con ridotte problematiche tecniche.	0,80	
		IB.11	IV/a	I/b		Campi fotovoltaici - Parchi eolici.	0,90	
		IB.12	IV/a	I/b	Micro Centrali idroelettriche - Impianti termoelettrici - Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso.	1,00		

* Per quanto riguarda gli impianti a servizio dei manufatti edili e/o industriali, il loro importo va sommato a quello delle opere edili

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID. Opere	Corrispondenze		IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità G
			I.143/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971		
VIABILITA'	Manutenzione	V.01	VI/a	II/a	Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	0,40
	Viabilità ordinaria	V.02	VI/a	II/a	Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	0,60
	Navigazione interna	V.03	VII/c	III	Opere di navigazione interna e portuali	0,80
	Viabilità speciale	V.04	VI/b	II/b	Strade, linee ferroviarie e ferrovie e strade ferrate con particolari difficoltà di studio escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte - Impianti teleferici e funiculari - Piste aereoportuali e simili	1,00
IDRAULICA	Opere di bonifica e derivazioni	D.01	VII/a	III	Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	0,40
		D.02	VII/b	III	Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi macchinari) - Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica.	0,60
	Acquedotti e fognature	D.03	VIII	III	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, inondante a grande semplicità - Fognature urbane inondate a grande semplicità - Condotte sottomarine in genere, metanodotti e gasdotti inondate a grande semplicità.	0,70
		D.04	VIII	III	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte sottomarine in genere, metanodotti e gasdotti di importanza corrente.	0,80
TIC	Sistemi informativi	T.01			Sistemi Informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm.	1,00
	Sistemi e reti di telecomunicazione	T.02			Reti locali e geografiche, cabloal strutture, inondanti in fibra ottica, inondanti di videosorveglianza, controllo accessi. Identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi, punti radio.	0,80
	Sistemi elettronici ed automazione	T.03			Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, Robotica.	1,30
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALITÀ, AGROALIMENTARE	Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica	P.01		Parte IV sez. I	Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.	0,90
	Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva	P.02		Parte IV sez. I	Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.	0,90
	Interventi recupero, riqualificazione ambientale	P.03		Parte IV sezione I	Opere di riqualificazione e insediamento di ambienti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originali, al risassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.	0,90
	Interventi di sfruttamento di cave e torbiere	P.04		Parte I sez. III	Opere di utilizzazione di bacini estrattivi a parete o a fossa	0,90
ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE	Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestale	P.05		Cat. II sez. IV Cat. III sez. II - III - Parte III sez. II	Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell'impiego ai fini industriali, energetici ed ambientali. Piste forestali, strade forestali - percorsi naturalistici, aree di sosta e di stazionamento dei mezzi forestali. Meccanizzazione forestale	0,90
	Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale; interventi di pianificazione alimentare	P.06		Cat. II sez. II - III - Parte IV sez. VI	Opere di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di miglioramento dell'assetto rurale.	0,90
	Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive agroalimentari e zootecniche; interventi di controllo - vigilanza alimentare	U.01		Parte III - sez. 1 -	Opere ed infrastrutture complesse, anche a carattere immateriale, volte a migliorare l'assetto del territorio rurale per favorire lo sviluppo dei processi agricoli e zootecnici. Opere e strutture per la valorizzazione delle filiere (produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e agroalimentari)	0,90
TERRITORIO E URBANISTICA	Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica	U.02		Parte IV sez. I	Interventi di valorizzazione degli ambienti naturali da tipo vegetazionale che faunistico	1,00
	Interventi di pianificazione	U.03			Opere di pianificazione ed assetto territoriale, urbanistico, rurale e paesaggistico finalizzate alla migliore organizzazione	1,00

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE												
		EDILIZIA	STRUTTURE				IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TIC	PARCHIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGRICOLTURA, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA		
			S.01	S.02	S.03	S.04								
b.) Progettazione PRELIMINARE	Obl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), c), d) P.R. 207/10)	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,070	0,100	0,080	0,080		
	Obl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere d), h), d) P.R. 207/10)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Obl.03	Piano economico e finanziario di massima (art.17, comma 4, d) P.R. 207/10 - art.164 d. lgs. 103/06 - art.1, comma 3, art.300 ⁴)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Obl.04	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d) P.R. 207/10 - art.164, d) lgs. 103/06 - art.7, Allegato 80) ⁵)	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
	Obl.05	Relazione di indagine geotecnica (art.19, comma 1, d) P.R. 207/10)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Obl.06	Relazione di indagine idrologica (art.19, comma 1, d) P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
	Obl.07	Relazione di indagine idraulica (art.19, comma 1, d) P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
	Obl.08	Relazione di indagine sismica (art.19, comma 1, d) P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
	Obl.09	Relazione di indagine archeologica (art.19, comma 1, d) P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
	Obl.10	Fino a	€ 250.000,00	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	
		Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	
		Sull'eccedenza fino a	€ 2.000.000,00	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	
		Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	
	Obl.11	Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d) lgs. 103/06)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021		
	Obl.12	Studio di inserimento urbanistico (art.164, d) lgs. 103/06 - art.1, comma 2, lettera c), art.300)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Obl.13	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (art.17, comma 3, lettera a), d) P.R. 207/10) ⁶)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Obl.14	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d) m. 6/02/2002)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		
	Obl.15	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d) P.R. 207/2010)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Obl.16	Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d) P.R. 207/2010)	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060			
Obl.17	Piano di monitoraggio ambientale (art.104, d) lgs. 103/2006-art.10, comma 3, allegato 80)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			
Obl.18	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare (art.10, comma 1, lettere e), f), g), h), d) P.R. 207/2010)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
Obl.19	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare (art.49, d) P.R. 207/2010 - art.164, d) lgs. 103/2006-art.30, allegato 80)	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060			

⁴ Prestazione richiesta in presenza di affidamento di concessione per lavori pubblici

⁵ Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara o di una concessione di lavori pubblici

⁶ Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE											
		EDILIZIA	STRUTTURE			IMPIANTI		VIABILITÀ	IDRAULICA	TIC	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGRICOLTURA, ZOOTECNICA, SUBALFUI, FORESTE	TERZOBIOSIO E URBANISTICA	
			5.01	5.02	5.03	5.04	A						B
Progettazione b)1) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	QB11.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici (art.24, comma 2, lettere a), b), c), d), e), d.P.R. 207/2010)	0,230	0,180	0,10	0,20	0,220	0,180	0,250	0,180	0,180		
	QB11.02	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera d), d.P.R. 207/2010)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	QB11.03	Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere b), c), d), e), d.P.R. 207/10)	0,070	0,040	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050	0,050		
	QB11.04	Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,010	0,010	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030		
	QB11.05	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.17, comma 1, lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.184, d.lg. 182/10 - art.8, Allegato XII)	0,070	0,070	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
	QB11.06	Relazione di indagine geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		
	QB11.07	Relazione di indagine idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	QB11.08	Relazione di indagine idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	QB11.09	Relazione di indagine sismica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	QB11.10	Relazione di indagine geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)	Fino a € 250.000,00	0,064	0,133	0,064	0,064	0,145	0,133	0,133	0,133	0,133	
			Sull'eccedenza fino a € 500.000,00	0,019	0,019	0,019	0,019	0,114	0,107	0,107	0,107	0,107	
			Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00	0,021	0,096	0,021	0,021	0,070	0,096	0,096	0,096	0,096	
			Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00	0,025	0,079	0,025	0,025	0,035	0,079	0,079	0,079	0,079	
			Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00	0,038	0,054	0,038	0,038	0,020	0,054	0,054	0,054	0,054	
	QB11.11	Analisi storica critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26, d.P.R. 207/10 - cap.8.3, d.m. 14/10/2008)	0,028	0,028	0,028	0,028	0,018	0,035	0,035	0,035	0,035		
	QB11.12	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26, d.P.R. 207)		0,090									
	QB11.13	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26, d.P.R. - cap.8.3, d.m. 14/10/2008)		0,120									
	QB11.14	Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche (art.20, comma 7, d.lg. 182/2008)		0,180									
	QB11.15	Elaborati di progettazione antincendio (d.lg. 18/02/1982)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		
	QB11.16	Relazione paesaggistica (d.lg. 43/2004)	0,060	0,060	0,060	0,060							
	QB11.17	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 487/99 - d.l. n. 312/01)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	QB11.18	Relazione di qualificazione energetica (art.8, d.lg. 311/2008)	0,030	0,030	0,030	0,030							
	QB11.19	Diagnosi e qualificazione energetica edifici esistenti (d.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini	0,020	0,020	0,020	0,020							
	QB11.20	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PS-Cert-24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
QB11.21	Studio di impatto ambientale (VIA-VAS-AIA) - (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010)	0,150	0,120	0,190	0,190	0,190	0,220	0,190	0,190	0,220			
QB11.22	Piano di monitoraggio ambientale (art.184, d.lg. 182/2008-art.30, comma 2, allegato 10)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			
QB11.23	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def (art.10, comma 1, lettere b), c), d), e), d.P.R. 207/2010)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
QB11.24	Supporto RUP: verifica della prog. def (art.46, d.P.R. 207/2010 - art.184, d.lg. 182/2008-art.30, allegato 10)	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130			

⁷ Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE										
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI		VIABILITÀ	IDRAULICA	TIC	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, ASSOLAMENTE, ZOOTECNICA, SUIVAITA', FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA		
				A	B							
Progettazione b. III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	ObIII.01	0,100	0,120	0,15	0,04	0,040	0,110	0,050	0,040			
	ObIII.02	0,130	0,130	0,050	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080			
	ObIII.03	0,040	0,030	0,050	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030			
	ObIII.04	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
	ObIII.05	0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030			
	ObIII.06	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			
	ObIII.07	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100			
	ObIII.08	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
	ObIII.09	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130			
	ObIII.10	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
	ObIII.11	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE										
		EDILIZIA	STRUTTURE		IMPIANTI		VIBILITÀ	IDRAULICA	TIC	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGRICOLTURA, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA	
			A	B	A	B						
Direzione Esecutiva CJ) ESECUZIONE DEI LAVORI	Ocl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'ufficio (art.148, d.P.R. 207/2001) ⁶	0,320	0,380	0,32	0,45	0,420	0,420	0,330	0,110		
	Ocl.02	Liquidazione (art.184, comma 2, d.P.R. 207/2001) Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Rav. CI 1004/2003 s.s.m.11)	0,030	0,020	0,030		0,030	0,040	0,030	0,030		
	Ocl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2001)	0,020	0,020	0,020		0,020	0,020	0,020	0,020		
	Ocl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2001)	0,020	0,020	0,020		0,020	0,020	0,020	0,020		
	Ocl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.148, d.P.R. 207/2001)	0,100	0,100	0,100		0,100	0,100	0,100	0,100		
	Ocl.05.01	Fino a	€ 250.000,00	0,039	0,095	0,039		0,127	0,095		0,095	
		Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,010	0,081	0,010		0,110	0,081		0,081	
		Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,013	0,071	0,013		0,077	0,071		0,071	
		Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,018	0,052	0,018		0,029	0,052		0,052	
	Ocl.06	"GEOLOGO" (art.148, d.P.R. 207/2001)	0,022	0,042	0,022		0,019	0,042		0,042		
		Sull'eccedenza	€ 10.000.000,00	0,021	0,030	0,021		0,018	0,030		0,030	
	Ocl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.130, d.P.R. 207/2001)	0,060	0,060	0,060		0,060	0,060	0,060	0,060		
	Ocl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2001) ¹⁰	0,140	0,090	0,150		0,120	0,120	0,110	0,120		
Ocl.08	Variante del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2001) ¹¹	0,410	0,430	0,320		0,420	0,340	0,400	0,420			
Ocl.09	Contabilità dei lavori a misura (art.183, d.P.R. 207/2001)	0,180	0,180	0,130		0,130	0,130	0,130	0,130			
Ocl.10	Contabilità dei lavori a corpo (art.183, d.P.R. 207/2001)	0,100	0,100	0,080		0,080	0,080	0,080	0,080			
Ocl.11	Certificato di regolare esecuzione (art.137, d.P.R. 207/2001)	0,040	0,040	0,040		0,040	0,040	0,040	0,040			
Ocl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2001)	0,250	0,250	0,250		0,250	0,250	0,250	0,250			
Ocl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. (art.18, comma 2, lettere A, G), G), H), I), L), M), N), O), P), R. 207/2001)	0,040	0,040	0,040		0,040	0,040	0,040	0,040			

0 Resta escluso il compenso relativo all'ufficio di direzione dei lavori, quando richiesto, da compensare come di seguito.
 10 Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare
 11 Da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto.
 Da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente.

CONSIDERATO

Lo schema di Regolamento in esame, come ampiamente riportato nelle Premesse, si propone di definire il corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, parte II, titolo I, capo IV (articoli da 90 a 112 bis) e di definire la classificazione delle prestazioni professionali relative a detti servizi.

Tale schema di Regolamento è stato predisposto in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2, penultimo periodo, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) che recita *“Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi”*.

L'ultimo periodo stabilisce che *“ I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ”*

Tali periodi sono stati aggiunti, al citato art. 9, dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.

Contestualmente, il comma 2 dello stesso articolo 5 stabilisce che *“Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9, comma 2, penultimo periodo, (cioè del Regolamento in esame) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,..., le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali”*; con tale disposizione, come evidenziato nella Relazione illustrativa riportata in Premessa, è stata colmata una lacuna normativa, *causa di indeterminatezza per le stazioni appaltanti*, conseguente alla abrogazione - disposta dal citato art. 9 (in particolare commi 1 e 5) del D.L.1/2012 - delle *“tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”* e delle *“disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista”* rinviano alle citate tariffe.

In linea generale si rileva inoltre che, come riportato nella citata Relazione illustrativa e richiamato nelle premesse dello schema di Regolamento in esame, sono stati sentiti gli ordini interessati dall'attuazione del provvedimento; la consultazione di tali

ordini, viene riferito, si è resa necessaria per acquisire indicazioni, chiarimenti ed elementi conoscitivi *“nel corso dell’istruttoria, particolarmente complessa e caratterizzata da un alto grado di tecnicità”* ed inoltre, *“l’acquisizione preventiva dell’assenso delle categorie professionali interessate consente di prevenire e contenere eventuali contenziosi tra detti ordini professionali e le stazioni appaltanti, in sede di applicazione del presente decreto.”*

Dalla lettura del comma 2 dell’art. 9 del D.L. 1/2012, sopra riportato, si rileva, in sintesi, che l’utilizzo dei parametri, ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, diventa obbligatorio per le stazioni appaltanti e che tale utilizzo non può condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle previgenti tariffe professionali.

I parametri ai quali la norma fa riferimento riguardano la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi, in difetto di accordo tra le parti in ordine ai compensi stessi, per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia; tali parametri sono stati determinati con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, pubblicato nella G.U. 22 agosto 2012 n.195, in vigore dal 23 agosto 2012 .

Si rileva preliminarmente che alle differenze e alle analogie tra il D.M. 140 predetto e lo schema di Regolamento in esame, delle quali si dirà nel seguito, e alla autonoma valenza degli stessi provvedimenti regolamentari, la Relazione illustrativa, riportata in Premessa, dedica articolate considerazioni che si richiamano integralmente.

Al riguardo, in linea generale, le Sezioni rilevano che, dalla lettura delle disposizioni normative riportate e richiamate ed in particolare dalla successione temporale delle stesse, in effetti si rinvergono elementi che fanno ritenere che si tratti di due distinti provvedimenti, tra l’altro diversi, sia per ambito applicativo, che per regime operativo e per i quali le norme richiamate hanno previsto una diversa procedura di adozione; il concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è, infatti, richiesto solo per l’adozione del Regolamento in esame.

E’ da segnalare, peraltro, che solo all’esito della specifica e distinta adozione di tale Regolamento, per la quale non è previsto alcun termine, non opereranno più, quale riferimento per i bandi di gara, le tariffe per i servizi di ingegneria e architettura e la classificazione delle relative prestazioni; con riferimento invece agli altri provvedimenti indicati al comma 1 dell’art. 9 predetto fra i quali rientra il D.M.140/2012, come evidenziato nella Relazione illustrativa *“(…) le stesse tariffe professionali, come tutte le altre previgenti, sono state abrogate a far data dal 23 luglio 2012 per effetto dei commi 1 e 3 dell’art. 9 del d.l. n. 1 del 2012 come convertito”*.

In definitiva con lo schema di Regolamento in esame si completa il quadro di riferimento per la determinazione dei compensi di cui trattasi, in sostituzione del precedente sistema di calcolo basato su tariffe.

Per ciò che riguarda i parametri individuati con il predetto D.M. 140 e che, come già detto, si applicano ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, le Sezioni rilevano che tale D.M. 140 detta disposizioni per tutte le professioni.

Al riguardo si evidenzia che per gli aspetti che interessano ai fini dello schema di Regolamento in esame, assumono rilievo le disposizioni contenute nel Capo V (artt. 33 - 39) concernenti le professioni dell'area tecnica che si intendono integralmente richiamate. Dalla lettura comparata di tali disposizioni e dell'articolato all'esame delle Sezioni, riportato in Premessa, si rileva la comune impostazione che connota entrambi i provvedimenti caratterizzati dall'utilizzo di identica terminologia.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, *” A conferma di ciò si consideri quanto previsto dall'articolo 2 (Compenso e parametri relativi) dell'articolato proposto, che ricalca la struttura e i contenuti di definizione dei parametri per la determinazione di compensi che trovano la corrispondente formulazione agli artt. 34, 35, 36 del d. m. n.140 del 2012; ”.*

Al riguardo le Sezioni, quale preliminare considerazione di carattere generale, segnalano l'opportunità di procedere ad una riorganizzazione dei contenuti dell'articolo 2 dello schema di Regolamento in esame in conformità alle richiamate disposizioni del citato D.M. n. 140 che, per gli aspetti che qui interessano, risulta di più immediata e chiara lettura, con conseguente maggiore facilità nell'utilizzo, a beneficio della semplificazione dell'attività amministrativa.

L'utilizzo dei parametri in questione, come già detto, non può condurre alla determinazione di un importo da porre a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle previgenti tariffe professionali.

Le Sezioni al riguardo rilevano che il Ministero della giustizia, al fine di *“garantire il rispetto di tale vincolo”*, imposto dalla norma primaria, riferisce di aver proceduto *” in via sistematica ed esaustiva all'esame completo delle casistiche tipiche del settore dei lavori pubblici”*

La Relazione illustrativa è corredata, infatti, da Quadri di sintesi – Risultati numerici e Grafici comparativi per il raffronto dei corrispettivi determinati sulla base dei parametri individuati con lo schema di Regolamento in esame rispetto ai criteri fissati dalle precedenti disposizioni (D.M. 04.04.2001; D.M. 18.11.1971 e ss.mm.ii.; D.M. 232 del 05.05.1991 e ss.mm.ii.) relativi agli ambiti dell'ingegneria ed architettura, geologia; paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnia, ruralità e foreste e urbanistica, che si allegano al presente parere. **(Allegato 1)**

Riferisce il Ministero della giustizia che *“ i risultati numerici e tavole dei grafici di confronto ”* sono *“dimostrativi della verifica preventiva effettuata in merito al rispetto del vincolo de quo”*.

Con riferimento ai predetti Quadri di sintesi – Risultati numerici e Grafici comparativi, le Sezioni danno atto della attività di analisi condotta dal Ministero della giustizia che ha consentito, allo stesso Ministero, di riscontrare *“sistematicamente il rispetto puntuale della condizione vincolante stabilita dal suindicato articolo 5 comma 1 della legge n. 134”* con l'obiettivo, di non vincolare il RUP *”alla complessa attività di controllo del mancato superamento delle tariffe previgenti, con importanti ricadute in termini di semplificazione, accelerazione e snellimento dell'azione amministrativa - esigenze, quest'ultime, particolarmente pressanti in materia di lavori pubblici-, oltre che di*

risparmio di costi, altrimenti spesi in termini di personale da impegnare nella complessa attività di verifica”.

Dalla lettura dei citati risultati numerici e delle tavole dei grafici di confronto, allegati, si rileva che in effetti il raffronto è stato operato, come descritto nella Relazione illustrativa, procedendo alla suddivisione dei servizi nelle varie fasi prestazionali (Studio di fattibilità, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Coordinamento della Sicurezza, Direzione esecutiva) ed integrato con le esemplificazioni e raffronti inerenti le prestazioni relative alla Programmazione e Pianificazione Urbanistica e Agroforestale estese alle specifiche fasi di livello generale e di livello attuativo; le verifiche sono state svolte anche rispetto alle prestazioni connesse alla Pianificazione, quali i servizi di analisi geoambientale e di geologia applicata alla pianificazione e difesa del suolo.

Dalla Relazione illustrativa risulta anche che *“La campionatura dei compensi è stata estesa ad un ampio spettro degli importi delle opere, in coerenza con i valori tipici delle varie tipologie di appalto: partendo dalla analisi di opere di modesta entità (che non di meno costituiscono una consistente percentuale degli appalti posti in gara) e, procedendo per gradi, campionando opere di importanza via via crescente, sino ai livelli più elevati(...)”.*

In generale le Sezioni, al riguardo, rilevano che non sono agli atti elaborati che consentano di comprendere in dettaglio quali siano i parametri di incidenza e i gradi di complessità utilizzati ai fini della predisposizione degli allegati Quadri di sintesi – Risultati numerici e Grafici comparativi per il raffronto dei corrispettivi determinati sulla base dei parametri individuati con lo schema di Regolamento in esame rispetto ai criteri fissati dalle precedenti disposizioni.

Peraltro tali Quadri di sintesi costituiscono esemplificazioni non esaustive rispetto all’ampio spettro della casistica che può verificarsi nella pratica applicazione anche in relazione a tutte le possibili combinazioni dei vari parametri.

Tali circostanze non consentono, quindi, di verificare il puntuale adempimento del vincolo di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 9 del D.L. 1 /2012.

Si rileva inoltre che le simulazioni effettuate fanno riferimento ad importi minimi e massimi prefissati per le diverse tipologie di opere, che non tengono quindi conto dei valori di soglia inferiori e superiori; ad esempio nel campo dell’edilizia, nessuna simulazione è stata effettuata per importi di lavori inferiori ai 250.000 Euro, né superiori a 10Meuro.

Ferme restando le considerazioni sopra esposte, si rileva comunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che alcuni di tali parametri - quali quelli relativi allo Studio di prefattibilità ambientale (QbI.16), allo Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (QbII.21), alla Relazione di indagine geotecnica (QbII.06) – determinano un corrispettivo da porre a base di gara più elevato rispetto a quello derivante dall’applicazione del D.M. 04/04/2001, il che risulta in contrasto con il vincolo imposto dalla norma in questione.

Da quanto sopra evidenziato emerge che, in ogni caso, non può che competere alla Stazione appaltante l’obbligo della verifica del rispetto del vincolo imposto dalla norma primaria in sede di determinazione del corrispettivo.

Tale osservazione trova puntuale riscontro anche nella formulazione del comma 2 dell'art. 1 dello schema di Regolamento in esame laddove riporta che *“il corrispettivo non può determinare un importo a base di gara superiore...”*.

Si rileva, peraltro, che nella citata Relazione illustrativa si afferma invece che *“ i risultati numerici e tavole dei grafici di confronto”* sono *“dimostrativi della verifica preventiva effettuata in merito al rispetto del vincolo de quo”* che ha consentito, allo stesso Ministero, di riscontrare *“sistematicamente il rispetto puntuale della condizione vincolante stabilita dal suindicato articolo 5 comma 1 della legge n. 134”*.

Le Sezioni, pertanto, ritengono che, in relazione a quanto sopra evidenziato, occorre precisare nel decreto in argomento che compete al RUP accertare che il corrispettivo da porre a base di gara non superi quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto in argomento.

Per quanto concerne i predetti Quadri di sintesi – Risultati numerici e Grafici comparativi, le Sezioni segnalano inoltre la necessità di specificare, integrando al riguardo anche la Relazione illustrativa, che nella determinazione dei Corrispettivi riportati si è tenuto conto della voce *“Spese ed oneri accessori”*.

L'art. 1 dello schema di Regolamento in esame infatti stabilisce che il corrispettivo è *“costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori”*.

Ciò considerato in linea generale, con riferimento all'articolato si segnala quanto segue.

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

Al fine di rendere pienamente aderente tale articolo con quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, sopra riportato, del decreto-legge n. 1 del 2012, si ritiene che lo stesso articolo 1 vada così riformulato:

“1. Il presente decreto individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, parte II, titolo I, capo IV.

2. Il presente decreto definisce altresì la classificazione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi.

3. Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2012, citato in premessa, il corrispettivo non può determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 1 del 2012.

5. Compete al RUP l'obbligo della verifica del rispetto del vincolo di cui al precedente comma 4 in sede di determinazione del corrispettivo”.

Articolo 2 (Compenso e parametri relativi)

L'articolo in questione, come risulta dalla Relazione illustrativa, ricalca la struttura e i contenuti di definizione dei parametri per la determinazione dei compensi che trovano la

corrispondente formulazione agli artt. 34, 35, 36 del d. m. n.140 del 2012; al riguardo, come già detto, le Sezioni segnalano l'opportunità di riformulare i contenuti dell'articolo 2 dello schema di Regolamento in esame alla stregua delle richiamate disposizioni del citato D.M. n. 140 che, per gli aspetti che qui interessano, risulta di più immediata e chiara lettura con conseguente maggiore facilità nell'utilizzo a beneficio della semplificazione dell'attività amministrativa.

Si suggerisce pertanto di indicare e definire in primo luogo i parametri (**V, G, Q, P**) da utilizzare per la determinazione del compenso e poi, per ciascuno di tali parametri, riportare le modalità di determinazione/individuazione citando esplicitamente la relativa Tabella di riferimento.

A tal fine sarebbe opportuno, ad avviso delle Sezioni, enucleare i contenuti dell'articolo 2 in più articoli, oppure prevedere all'interno dello stesso articolo commi diversi.

Per quanto riguarda il parametro **P** si rileva che la formula inserita nel testo è stata ripresa dall'art. 35 del D.M. 140/2012.

Si segnala inoltre la necessità, sempre per garantirne una più agevole lettura, di una riformulazione dell'attuale comma 2 che, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 39 del d. m. n.140 del 2012, potrebbe essere la seguente:

Il compenso «CP» è determinato, dalla sommatoria dei prodotti tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro «P», secondo l'espressione che segue: $CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$. La Relazione illustrativa per tale aspetto va pertanto integrata.

Articolo 3 (Spese e oneri accessori)

Per quanto concerne le spese e gli oneri accessori, si rileva che, diversamente da quanto previsto dal D.M. n. 140/2012, gli stessi concorrono a determinare il corrispettivo da porre a base di gara; è stabilita una determinazione forfettaria con una percentuale del compenso pari al 25% per importo delle opere fino a € 1.000.000,00 e pari al 10% per importo delle opere pari o superiore a € 25.000.000,00 mentre per le opere di importo intermedio la misura della percentuale si individua per interpolazione lineare.

Al riguardo si ritiene che sarebbe opportuno sostituire le parole "*pari al 25%*" con le parole "*non superiore al 25%*" ed le parole "*pari al 10%*" con le parole "*non superiore al 10%*".

Articolo 4 (Classificazione delle prestazioni professionali)

Per consentire la classificazione dei servizi prevista dall'art. 5, comma 1, della legge n. 134 del 2012, la tavola Z1 del D.M. n. 140/12 è stata integrata con una maggiore specificazione delle destinazioni funzionali e della identificazione delle opere e con l'introduzione di riferimenti che stabiliscono le correlazioni tra nuove e precedenti prestazioni (colonne delle corrispondenze). Tale formulazione, si riporta dalla Relazione illustrativa, "*permette, in un quadro sinottico di immediata lettura, di stabilire sia la classificazione delle opere e delle relative prestazioni di servizi secondo il presente*

provvedimento sia, mediante lettura sulla medesima linea, della classificazione degli stessi secondo i criteri progressivi” e del relativo grado di complessità G .

Ai sensi del successivo comma 2, per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, si fa riferimento alla colonna “corrispondenze” indicata nella tabella **Z-1** allegata.

In relazione a quanto sopra rilevato, le Sezioni osservano che la formulazione del secondo periodo del comma 1 risulta scarsamente chiara e motivata e potrebbe dare luogo ad interpretazioni contraddittorie, causando aumenti ingiustificati del corrispettivo, ovvero essere fonte di potenziale contenzioso; pertanto si propone di eliminare tale secondo periodo del comma 1.

Articolo 5 (Analogia)

Analogamente a quanto previsto nel D.M. 140, la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni non ricomprese nelle tabelle allegata al provvedimento in esame è determinato per analogia.

Al comma 2 sono previsti compensi orari che, secondo quanto viene riferito nella Relazione illustrativa, corrispondono a quelli di cui al D.M. 03.09.1997 aggiornati in base agli indici ISTAT dal 09/97 al 09/2012 con coefficiente di adeguamento pari a 1,379.

Tali compensi sono previsti per le sole prestazioni specificate nello stesso comma e solo nel caso in cui tali compensi non risultino determinabili ai sensi del comma 1.

Al riguardo le Sezioni rilevano che – pur condividendo l'opportunità in linea generale di prevedere compensi a vacazione per eventuali e limitate prestazioni che potrebbero non trovare collocazione nelle pur dettagliate classificazioni introdotte - non risulta motivata l'introduzione delle prestazioni relative a *“rilievi piano – altimetrici e rilievi dei manufatti, con le relative restituzione grafiche, per prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento”* che potrebbero rendere di difficile individuazione il corrispettivo in sede di gara e ciò in contrasto con il vincolo imposto dal più volte richiamato comma 2, ultimo periodo, dell'art. 9 del D.L. 1 /2012. Peraltro i rilievi possono essere ricompresi tra le prestazioni di cui alla Tabella **Z-2** per le quali si rinvia a quanto di seguito evidenziato.

Si segnala comunque la necessità di integrare l'art. 5 prevedendo che, anche nel caso di corrispettivo determinato a vacazione, compete al RUP accertare che l'importo a base di gara non superi quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto in argomento.

Articolo 6 (Entrata in vigore)

Si propone di completare l'articolo specificando che il decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Tablelle Z-1 (CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' - CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE) e Z-2 (PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA)

Con riferimento alle Tablelle **Z-1** (CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' - CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE) e **Z-2** (PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA) dalla Relazione illustrativa si rileva in generale che si è proceduto

“all’aggiornamento delle Tavole Z1 e Z2 del d. m. n. 140” “ in ragione della... finalità di adeguamento alle peculiarità della materia”.

In generale, le Sezioni sono dell’avviso che sia opportuno inserire nell’articolato una disposizione analoga a quella di cui all’articolo 37 - *Specificazioni delle prestazioni* del DM 140/2012.

Con riferimento alla Tabella **Z-1**, si rileva in particolare, ad esempio, che il parametro **“G”** di complessità della prestazione, non ha valori minimi e massimi (come nella Tavola Z1 del D.M. n. 140/2012) ma valori fissi ed inderogabili stabiliti in funzione della categoria e della destinazione dell’opera; inoltre all’interno delle categorie d’opera è stata effettuata un’ulteriore suddivisione interna alle destinazioni funzionali e sono stati introdotti codici identificativi delle opere.

Per ciò che riguarda la Categoria “Edilizia”, al fine di articolare gli interventi sull’edilizia esistente in relazione alle caratteristiche del bene su cui si interviene, si propone che nella colonna “Destinazione Funzionale” la dizione E. 20 venga così riformulata:” Edifici e manufatti esistenti”; in corrispondenza di tale “Destinazione Funzionale” vengano inserite, in sostituzione della dizione attuale, le seguenti “Identificazione delle opere”: “ Interventi di restauro su Beni culturali tutelati ai sensi del D. lgs 42/2004” con grado di complessità **G** pari a 1,60; “ Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione , riqualificazione su Edifici e manufatti di interesse storico-artistico non soggetti a tutela ai sensi del D. lgs 42/2004 oppure di particolare importanza” con grado di complessità **G** pari a 1,30; Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su Edifici e manufatti esistenti” con grado di complessità **G** pari a 1,00.

Per ciò che riguarda la Categoria “Impianti”, ed in particolare gli impianti elettrici e speciali, in relazione ai due gradi di complessità riportati si segnala che devono essere altresì indicati i relativi codici identificativi delle opere.

Per ciò che concerne la Categoria “Viabilità” , si segnala che la dizione “Viabilità” risulta restrittiva rispetto a quanto indicato nella colonna ”Identificazione delle Opere” e pertanto si propone di sostituirla con la dizione “ Infrastrutture per la mobilità”; per analoga motivazione si propone di sostituire alla dizione “ Navigazione interna” il termine “Navigazione” e di spostare tale destinazione funzionale nella Categoria “Idraulica”. Con riferimento alla destinazione funzionale “Viabilità speciale” si segnala che non sono state inserite le linee tranviarie, ferrovie e strade ferrate ordinarie per le quali non risulta chiaro se il grado di complessità **“G”** risulti pari a 0,60 oppure a 1,00.

Con riferimento alla Categoria “Territorio e urbanistica “ si rileva che la destinazione funzionale “Interventi di pianificazione” non risulta corretta in relazione al tipo di prestazione e pertanto va piu’ opportunamente modificata in “ Pianificazione”; per analoga motivazione si rileva che la corrispondente “Identificazione delle opere” deve essere così riformulata “Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore”. Infatti la relativa prestazione non riguarda la realizzazione di opere od interventi ma l’elaborazione di strumenti di piano.

Si rileva, infine, che per mero errore materiale, per le telecomunicazioni è stato inserita la Categoria “TIC” anziché “TLC”, al riguardo si suggerisce di usare la seguente dizione: “IT e TLC” oppure la relativa terminologia per esteso; ciò vale anche per la Tabella Z-2.

Con riferimento all’adeguamento della Tabella **Z-2**, dalla Relazione illustrativa, si rileva che *“la rielaborazione proposta ricalca sostanzialmente la precedente tavola Z2 del DM n. 140 del 2012, mantenendone inalterate l’impostazione generale e la struttura nella quale si prevede la suddivisione del quadro generale delle prestazioni nelle sei fasi principali: definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità; progettazione preliminare; progettazione definitiva; progettazione esecutiva; direzione esecutiva; verifiche e collaudi”*.

Le Sezioni, in relazione ai contenuti della suddetta Tabella Z-2, - senza entrare nel merito dei valori assunti per i singoli parametri di incidenza, in assenza dell’esplicitazione dei criteri e dei metodi di calcolo posti a base della determinazione di tali valori -a titolo esemplificativo e non esaustivo, formulano le seguenti osservazioni riguardo alle descrizioni delle singole prestazioni, richiamando l’attenzione sulla necessità di una verifica complessiva delle descrizioni stesse con puntuale riferimento alle disposizioni del D.P.R. 207/2010.

In particolare le Sezioni segnalano che deve essere stralciata la dizione *“Definizione delle premesse, Consulenza e Studio di Fattibilità”* che non trova riscontro nella normativa vigente nel settore degli appalti pubblici e che tale dizione possa essere sostituita con la seguente: *“Fase propedeutica alla progettazione”*; inoltre nella riga *a.I)* per analoga motivazione si ritiene che debba essere stralciata la dizione *“Definizione delle premesse”* sostituendola con la seguente: *“Studio di fattibilità”*. Si segnala altresì la necessità di articolare maggiormente il contenuto delle righe “ Qall.01, Qall.02, Qall.03” verificando inoltre l’opportunità di riferire tali prestazioni a ciascuna delle categorie indicate.

Inoltre, con specifico riferimento alle prestazioni Qa.0.06 e Qa.0.07, si rileva che il metodo di determinazione a scaglioni economici dei parametri di incidenza relativi ai *“Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale “ ed ai Rilievi e controlli del terreno...”* risulta del tutto eterogeneo rispetto a quello utilizzato per gli altri parametri.

Le Sezioni, al riguardo, ritengono opportuno che i criteri e il metodo individuati per la determinazione dei suddetti parametri vengano uniformati a quelli adottati per le altre prestazioni.

Per quanto concerne la descrizione delle prestazioni relative alla Progettazione preliminare (b.I) si segnala quanto segue:

- QbI.01: alla descrizione della prestazione è necessario aggiungere il riferimento all’art. 242, comma 2, lettere a) b) c) d) del D.P.R. 207/2010;

- QbI.05 , QbI.06, QbI.07, QbI.08, QbI.09, QbI.10 : per ciascuna Relazione deve essere eliminata la dizione *“ di indagine”* che non trova riscontro nel citato D.P.R. 207/2010;

Inoltre, con specifico riferimento alla prestazione QbI.10 si rileva, analogamente a quanto già rilevato riguardo alle prestazioni Qa.0.06 e Qa.0.07, che il metodo di determinazione a scaglioni economici dei parametri di incidenza relativi alla Relazione di indagine geologica risulta del tutto eterogeneo rispetto a quello utilizzato per gli altri parametri.

Le Sezioni, al riguardo, ribadiscono che i criteri e il metodo individuati per la determinazione dei suddetti parametri vengano uniformati a quelli adottati per le altre prestazioni.

- QbI.13 : il richiamo alla nota a piè di pagina è errato, infatti va riferito alla nota 5.

Per quanto concerne la descrizione delle prestazioni relative alla Progettazione definitiva (b.II) si segnala quanto segue:

- QbII.01: la descrizione della prestazione deve essere integrata almeno con il richiamo ai calcoli delle strutture e degli impianti ed alla Relazione sulla risoluzione delle interferenze, inserendo per quest'ultima anche il riferimento alla lettera "h" del comma 2 dell' art. 24 del D.P.R. 207/2010; occorre altresì inserire la Relazione sulla gestione delle materie di cui alla lettera "i" comma 1 dell'art. 26 dello stesso D.P.R..

Deve essere altresì inserito tra le prestazioni il piano particellare di esproprio (art. 24, comma 2, lett. i del D.P.R. 207/2010);

- QbII.03: dopo "Elenco prezzi" aggiungere "unitari ed eventuali analisi";

- QbII.04: a tale prestazione deve essere aggiunta la seguente "Rilievi plano-altimetrici" in conformità alla lettera "c" del comma 2 dell' art. 24 del D.P.R. 207/2010;

- QbII.05: eliminare l'art. 17 , comma 3 , lettere b) e c) e sostituirlo con il riferimento corretto all'art. 24, comma 3; il richiamo alla nota a piè di pagina è errato, infatti va riferito alla nota 5.

- QbII.06, QbII.07, QbII.08, QbII.09, QbII.10 : per ciascuna Relazione deve essere eliminata la dizione "*di indagine*" che non trova riscontro nel citato D.P.R. 207/2010.

- QbII.14: inserire anche il riferimento all'art. 3, comma 1, lett."m" del DPR 207/2010.

- QbII.18 , QbII.19 : si propone di eliminare QbII.19 unificando le relative prestazioni che risultano di fatto coincidenti e riformulando la prestazione QbII.18 come di seguito indicato: "Attestato di diagnosi e qualificazione energetica ", in conformità con la normativa vigente in materia; ovviamente tale prestazione non deve essere riferita alla Categoria delle strutture, inoltre, poiché si tratta di prestazione da effettuare non in fase di progettazione bensì dopo l'ultimazione dei lavori, si ritiene che tale prestazione debba essere stralciata ed inserita nella fase prestazionale relativa all' Esecuzione dei lavori". Per quanto concerne la prestazione QdI.05 "Attestato di certificazione energetica", che ovviamente non deve essere riferita alla Categoria delle strutture, si segnala l'opportunità di verificare la relativa previsione rispetto alla specifica normativa di settore nazionale e regionale.

Per quanto concerne la prestazione QdI.06 " Certificazioni di qualità", in assenza di riferimenti normativi e non essendone chiara la finalità se ne propone lo stralcio.

Per quanto riguarda la fase prestazionale “ Direzione esecutiva” si segnala che tale dizione deve essere rettificata in “ Direzione dell’esecuzione”

Inoltre nella prestazione Qcl.01 la dizione “Prove d’officina” va sostituita con la seguente: “Prove di accettazione” in conformità con le vigenti norme tecniche per le costruzioni.

- Qcl.05.01: tale prestazione, oltre a quanto già rilevato in merito agli scaglioni economici, va stralciata ed inserita tra le prestazioni nella fase della Progettazione preliminare in quanto non attiene alla esecuzione dei lavori bensì all’esecuzione delle indagini.

Tutto ciò premesso, nei suesposti Considerato

E’ IL PARERE

delle Sezioni riunite reso all’unanimità

LA COMMISSIONE RELATRICE

(Dr.ssa Silvana Messere)

(Arch. Maria Elisabetta D’Antonio)

(Arch. Mario Avagnina)

(Ing. Raniero Fabrizi)

(Ing. Giuseppe Ianniello)

(Dott. Francesco Lombardo)

(Ing. Giovanni Angotti)

IL SEGRETARIO
della Seconda Sezione
(Ing. Francesca Benevento)

IL PRESIDENTE AD INTERIM
della Seconda Sezione
(Arch. Ornella Segnalini)

IL SEGRETARIO
della Terza Sezione
(Ing. Luigi Marini)

IL PRESIDENTE
della Terza Sezione
(Ing. Massimo Sessa)